

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 18 LUG 2012 | Protocollo N° 331652 | Class E 930.01.2 Prat. Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Art. 11, DL 24 gennaio 2012 e successiva legge di conversione
Aperture/orari farmacieAi Responsabili
Servizi Farmaceutici
Aziende ULSS del VenetoAi Presidenti
degli Ordini dei farmacisti
delle Province del Veneto

Loro Sedi

e p.c. All'Assessore regionale alla Sanità
SedeAi Direttori Generali
Aziende ULSS del Veneto
Loro SediAl Presidente
Federfarma Veneto
Via Costa, 19
30172 Venezia-MestreAl Presidente
Assofarm Veneto
Via della Croce Rossa, 62
35129 PadovaAnticipata tramite fax

Come già anticipato con nota del 1.2.2012, prot. 50815/64.00.03.01.01, l'art. 11, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con riferimento in particolare agli orari di apertura delle farmacie, stabilisce che le stesse possano tenere aperto anche in orari diversi da quelli obbligatori stabiliti dalle autorità competenti.

Rispetto a detta tematica si ritiene che sia facoltà dei titolari di farmacia manifestare disponibilità aggiuntive all'apertura fermo restando l'obbligo di adempiere alla determinazione degli orari e dei turni minimi di apertura predisposta da ciascuna Azienda ULSS a cui rimane ascritta la relativa competenza ai sensi della vigente legge regionale in materia.

Sotto tale ultimo profilo, al fine di contemperare le esigenze dei titolari di farmacia di una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei propri esercizi con l'esigenza di garantire al cittadino la dovuta informazione circa i turni delle farmacie nonché un'adeguata pubblicità in ordine all'apertura delle stesse, si richiama l'attenzione dei titolari di farmacia circa la doverosa necessità di comunicare alle Aziende sanitarie di riferimento e all'Ordine provinciale dei farmacisti:

Segreteria regionale per la Sanità
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30125 Venezia
e.mail: segr.sanita@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- gli orari giornalieri, diversi da quelli obbligatori, che intendono effettuare nel corso dell'anno solare, eventualmente anche diversificati nei due periodi estivi/invernali, fatta salva l'articolazione oraria stabilita da ciascuna Azienda ULSS ai sensi della L.R n. 64 del 10 novembre 1994, n. 64-;
- le eventuali aperture annue aggiuntive rispetto a quelle previste dalla medesima legge regionale L.R n. 64/1994 siano esse riferite ai giorni festivi, alle domeniche o al Santo Patrono;
- l'eventuale recesso o modifica rispetto al regime prescelto (comunicazione da inoltrarsi in tempi ragionevolmente congrui).

Con riferimento all'istituto delle ferie disciplinato dall'art. 3 della richiamata L.R n. 64/1994, si ritiene che sia, al pari di quanto sopra esposto, nella *ratio* della norma rimandare al titolare di farmacia la facoltà di scelta sulla fruizione o meno delle stesse.

I titolari di farmacia, pertanto, che non intendono usufruire delle ferie o che intendano usufruirne in misura inferiore rispetto a quanto già eventualmente comunicato, devono darne adeguata informazione ai medesimi Soggetti sopra individuati.

Si rappresenta, inoltre, in considerazione delle funzioni di vigilanza in capo alle Aziende ULSS e al fine di non creare disagio ai cittadini e disservizio nell'accesso all'assistenza farmaceutica, seppur nel rispetto delle libere iniziative dei titolari di farmacia, l'opportunità da parte di quest'ultimi di uniformarsi agli indirizzi sopra delineati ed a osservare le scelte operate, scoraggiando pertanto aperture estemporanee difformi.

Al riguardo, si invitano i Soggetti in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, ad organizzare, a fronte di comunicazioni inviate secondo le direttive sopra esposte nonché dei turni stabiliti in attuazione della legge regionale vigente in materia, un'appropriata diffusione di tutte le informazioni relative agli orari/aperture delle farmacie.

Sotto tale ultimo profilo gli Ordini professionali potrebbero subordinare al rispetto di taluni vincoli (ad esempio l'obbligo di attenersi rigorosamente alle comunicazioni inviate) l'inserimento delle farmacie che osservano orari suppletivi in cartelli indicatori (art. 8, L.R n. 64/1994) integrativi.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dr. Domenico Mantovan

Segreteria regionale per la Sanità
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30125 Venezia
e.mail: segr.sanita@regione.veneto.it